

Truffa anche se il 110% non è in compensazione

Penale

Per la Cassazione non è necessario l'utilizzo nella dichiarazione fiscale

Posizione più severa in consapevole attrito con i recenti precedenti

Giovanni Negri

Scatta la truffa aggravata anche se i crediti d'imposta da superbonus non vengono utilizzati in compensazione. A questa conclusione, prendendo le distanze da precedenti pronunce, approda la Cassazione con la sentenza n. 45868 della seconda sezione penale che ha respinto il ricorso presentato contro l'ordinanza degli arresti domiciliari cautelari a carico di una donna, indagata per un pluralità di reati, tra i quali la partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzati a commettere più delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, indebita compensazione e autoriciclaggio. La difesa aveva, tra l'altro, sostenuto l'inesistenza di un effettivo danno per lo Stato, non essendo mai stati monetizzati i crediti contestati.

Ricordato che la tesi dell'accusa valorizzava l'assenza dei presupposti per l'utilizzo del superbonus 110%, visto che le opere incentivate neppure erano state terminate, la Cassazione sottolinea che le con-

dotte illecite ascritte all'indagata sarebbe consistite nel generare, attraverso una serie di operazioni fraudolente, crediti d'imposta inesistenti perchè perchè fondati su diritti alla detrazione senza le condizioni previste dalla legge.

Ma tutto questo basta da solo, in assenza di del danno per lo Stato per la mancata compensazione, per considerare consumata la truffa ai danni dello Stato? La Cassazione risponde di sì, ritenendo che a fondare il reato è la creazione del credito attraverso l'esercizio dell'opzione «per la cessione a terzi di un credito d'imposta di ammontare pari a quello della suddetta detrazione, senza che per la stessa consumazione, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, sia necessario che il credito fittizio così creato venga utilizzato in compensazione dall'apparente beneficiario della detrazione». Viene cioè realizzato un credito del tutto inesistente, che è

destinato «naturalmente a essere prontamente utilizzato dai terzi cessionari in compensazione, gli effetti della quale sono di assai incerta neutralizzabilità, in particolare nel caso in cui tale utilizzo sia fatto da cessionari in buona fede». Basta cioè la semplice creazione del credito a fare conseguire il profitto ingiusto con conseguente danno per lo Stato.

Per la Cassazione a corroborare questa tesi c'è anche la considerazione per cui, anche se la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche rappresenta un'aggravante del reato di truffa, il danno non coincide con la oggettiva riduzione del patrimonio pubblico, quanto piuttosto con uno sviamento dei fondi pubblici rispetto alla loro corretta destinazione. Nel testo dell'articolo 640 bis del Codice penale, infatti, il riferimento non è solo quello relativo all'erogazione dei contributi, mutui agevolati, finanziamenti, ma anche, in alternativa, alla concessione di questi.

In questo modo la Corte si attesta su una posizione consapevolmente contraria alla conclusione raggiunta dalla terza sezione solo pochi mesi fa, quando, con la sentenza n. 23402 del 7 marzo si sostenne che solo quando i crediti ceduti sono stati materialmente riscossi o compensati può dirsi realizzato il danno per lo Stato «per essersi verificata la concreta perdita del denaro, siccome erogato a rimborso di un credito fittizio ovvero non incassato per effetto di compensazione con un credito fittizio».

L'INTERPRETAZIONE

Linea più severa

La Corte di Cassazione, interpretando l'articolo 640 bis del Codice penale, ha concluso, nel contesto di una vicenda legata ai crediti da superbonus 110%, che per la consumazione dell'aggravante della truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche non è indispensabile avere portato il credito fittizio in compensazione